

**LETTERA n. 1067 del 22/05/2000**

*Prot. 1067(Seqr)E.5.*

**OGGETTO: Decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi").**

Si fa riferimento al decreto ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici citato in oggetto, recante norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". Si tratta di una disciplina di ampia portata, a valenza piuttosto generale, concernente sia le costruzioni ad uso civile che industriale, mediante la quale sono stati aggiornati ed integralmente sostituiti i criteri di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1982. Tale disciplina è stata oggetto di numerose analisi e discussioni in sede di Commissione per le Funicolari aeree e terrestri, le quali necessitano di un momento di sintesi finalizzato a fornire la chiarezza richiesta da diversi operatori del settore.

Il decreto 16 gennaio 1996 - del quale si tratta - specifica al punto 1) il proprio campo di applicazione e stabilisce che i metodi di verifica ed i valori delle azioni che esso prevede siano applicabili a tutte le costruzioni dell'ingegneria civile, per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche. Fra le citate costruzioni rientrano anche gli impianti di trasporto funiviario, cui, pertanto, va applicata la disciplina introdotta con il decreto de quo.

Ne consegue che anche la legge di variazione quota-valori introdotta dal menzionato decreto, quale metodo di calcolo della pressione del vento, debba essere applicata agli impianti funiviari, ancorché possa dare valori sovra-stimati. Tale circostanza non viene certo ignorata dalla scrivente, che si è attivata per promuovere una opportuna riconsiderazione della norma, la quale però potrà aver luogo, come ha evidenziato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, soltanto previa acquisizione di dettagliati dati sperimentali atti a suffragarla.

Per quanto sopra esposto, il criterio di calcolo della pressione del vento contemplato dal decreto ministeriale di cui si tratta dovrà essere osservato anche per impianti da costruirsi in alta quota, fintantoché non si addivenga ad una eventuale modifica o ad una sostituzione del medesimo, mediante un'apposita revisione della norma che lo contempla.

IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' DI GESTIONE T.I.F.  
(Dr. Ing. Amedeo GARGIULO)